

La pensione e la buonuscita nella scuola dal 2011

*di giuliano coan **

E' consuetudine per il personale della scuola presentare le domande di pensionamento **aventi effetto dal 1/9/2011** nella prima quindicina del mese di gennaio. **Quest'anno la direttiva del Miur ha stabilito l'11 febbraio 2011 quale termine ultimo.**

E' tempo quindi di prepararsi alla scelta per coloro che conseguono i previsti requisiti per la quiescenza nel corso dell'anno.

A decorrere dal 1° Gennaio 2011 le regole sono:

I lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d'anzianità **con la quota 96.**

Il requisito per ottenere la pensione è dato dalla somma dell'età anagrafica e del numero dei contributi versati (**il requisito contributivo minimo è pari a 35 anni**).

- Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota passa a 96 e l'età minima è fissata a 60 anni.

- Dal 1° gennaio 2013, la quota è aumentata a 97 ed il requisito anagrafico minimo a 61 anni.

Per il personale della scuola i requisiti d'età e di contribuzione si considerano acquisiti se raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno.

Ciò significa, per esempio, che si può ottenere la pensione di anzianità dal 1° settembre 2011 anche se a tale data si hanno solo 34 anni e 8 mesi di servizio e un'età di 60 anni e 8 mesi.

Nella scuola esiste una sola finestra d'uscita nel corso dell'anno.

Pertanto, purché i requisiti anagrafici e contributivi siano raggiunti nel corso dell'anno solare, salvo eccezioni, i lavoratori potranno lasciare il lavoro e contestualmente usufruire dell'assegno pensionistico **con inizio dal 1 settembre 2011.**

Si consegue il diritto se, **al 31 dicembre 2011**, si possiedono, ad esempio, i seguenti requisiti:

età: anni 60 e mesi 8

anzianità: anni 35 e mesi 4

Alla luce di quanto rappresentato si deduce che **ad un lavoratore della scuola** sarebbero sufficienti ad esempio, **al 31 Agosto 2011** i seguenti requisiti:

età: anni 60 e mesi 04

anzianità : anni 35 e mesi 00

per maturare il diritto alla pensione di anzianità.

In ultima analisi con i 60 anni non è tassativo il raggiungimento dei 36 anni di contribuzione, se si raggiunge quota 96 nel corso dell'anno solare ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di mettersi in pensione a qualsiasi età se si hanno almeno 40 anni di contributi.

Le donne

Si prescinde dai nuovi requisiti e si continua ad applicare i precedenti (35 anni d'anzianità contributiva e 57 anni d'anzianità anagrafica), **in via sperimentale fino al 31.12.2015**, tali requisiti riguardano **solo le lavoratrici dipendenti** che intendono scegliere per una liquidazione del trattamento pensionistico **secondo le regole di calcolo previste per il sistema contributivo articolo 1 - comma 9- della legge n.243/2004**). L'assegno sarà di almeno il 30% inferiore rispetto a quello che potrebbero percepire più tardi con la pensione di vecchiaia.

Dal 2011 per ottenere la pensione di vecchiaia le donne lavoratrici del pubblico impiego devono raggiungere i 61 anni di età e possedere un'anzianità contributiva di 15 anni se erano in servizio al 31.12.1992 oppure 20 anni. Dal 2012 servono 65 anni.

Novità per il personale a tempo determinato nella scuola

La decorrenza del trattamento pensionistico sia di vecchiaia sia di anzianità è riconosciuta decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti (anagrafici/contributivi), che devono essere peraltro conseguiti entrambi in costanza di rapporto di lavoro.

Novità per i Dirigenti Scolastici

Poiché la cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici, è disciplinata dal nuovo CCNL dell'area V della Dirigenza che prevede specifici termini contrattuali di preavviso nei casi di dimissioni dal servizio, *non è più applicabile l'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.*

Norme di tutela sulla maturazione del diritto e decorrenza del trattamento pensionistico

In caso di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti, l'accertamento del diritto alla pensione resta (ancora...) nella competenza degli Uffici Scolastici Territoriali che, pertanto, dovranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione agli interessati (di norma entro il 31 marzo ...), i quali, entro 5 giorni (compresi i festivi) dal ricevimento della comunicazione, avranno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie già prodotta.

Dal 1/1/2011 la decorrenza del trattamento di pensione è fissata dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento sia di vecchiaia sia d'anzianità (40 anni di

contributi o quote età+contributi). Nel caso di totalizzazione dei contributi l'accesso al pensionamento avviene decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Le norme introdotte valgono sia per i lavoratori pubblici sia per i privati.

Le uniche eccezioni, si ripete, sono relative alla Scuola Statale e all'AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale), che avendo un'unica data di uscita mantengono le regole previgenti: la pensione decorre dal 1/9 (1/11 per l'AFAM) dell'anno solare nel quale si maturano i requisiti per la pensione.

Viene anche evidenziato che: "Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico."

La modifica del calcolo della indennità di buonuscita

Dal 2011 è stato modificato il sistema di calcolo, introdotto dalla legge n. 122 del 2010 (la manovra finanziaria per il triennio 2011-2013 varata dal governo nell'estate dello scorso anno). Consiste in una diversa modalità di computo di questo trattamento che, con riferimento alle anzianità utili successive dal 2010, non più calcolato con le vecchie regole ma con quelle valide per il trattamento di fine rapporto.

Due quote

La prima quota,

relativa alle anzianità utili maturate **fino al 31 dicembre 2010**, calcolata secondo le vecchie regole dell'indennità di buonuscita e con riferimento alla retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale + 13[^]: 15)

La seconda quota,

relativa alle anzianità maturate **dal 1° gennaio 2011**, calcolata attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio; questo importo è rivalutato (art. 2120, comma 4, codice civile). Questa seconda quota si determina applicando l'aliquota di computo della percentuale di accantonamento (6,91%) della base utile e la rivalutazione del montante (1,5%) fisso più lo 0,75% dell'incremento del costo della vita).

Quando conviene andare in pensione

Alla luce di quanto rappresentato, **utile per il conseguimento del diritto alla pensione**, qualche riflessione è doverosa da parte di chi da molti anni fornisce quotidianamente consulenza sul tema previdenziale.

Ogni lavoratore ha una storia ed ogni pensione si determina sostanzialmente su 4 variabili:

- 1- anzianità contributiva** (numero di anni di servizio/periodi da conteggiare ai fini pensionistici);
- 2- l'ultimo stipendio;**
- 3- un certo numero di stipendi che sono presi a riferimento;**

4- la vigenza dei contratti.

La domanda di pensionamento è meramente soggettiva e quindi la scelta può essere determinata e influenzata da diverse motivazioni al preciso sorgere del diritto.

Diversa è invece la situazione che si presenta per coloro **che possono scegliere senza condizionamenti**.

Bisogna in questo caso valutare ed individuare il miglior momento per presentarla con tranquillità e serenità. Non si devono commettere errori irreversibili specialmente per coloro che vantano il calcolo con il sistema retributivo. La scelta, dopo una vita di lavoro, deve essere libera, appropriata e consapevole.

Nessuna "fuga" nel timore di riforme o modifiche legislative penalizzanti.

La storia insegna ed è ampiamente dimostrato che tutti gli interventi normativi succedutisi in materia previdenziale hanno avuto effetti gradualmente salvaguardando i diritti acquisiti.

Stante il nostro sistema pensionistico lo slogan è "andare in pensione il più tardi possibile per conseguire un assegno più alto possibile" (dal 1992 le pensioni hanno perso in termini di potere d'acquisto quasi il 48% rispetto alle retribuzioni).

Per quanto riguarda il Tfs (buonuscita) il personale che cesserà il 31.08.2011, percepirà una prestazione che sarà determinata dalle due "quote".

La prima sarà calcolata sulla retribuzione annua x13 spettante alla data di cessazione: 15 per il periodo utile arrotondato per eccesso o difetto ai sei mesi al 31.12.2010, mentre la seconda sarà calcolata applicando il 6,91% sull'80% delle retribuzioni utili percepite dal 01.01.2011. In sostanza il nuovo metodo di calcolo sembra penalizzante ma tante volte è individualmente migliorativo.

Continua invece l'informazione ingannevole e tendenziosa.

Occorre non lasciarsi turbare dalle cattive, approssimative e talvolta strumentali informazioni o fuorviare da subdole notizie di alcuni organi di stampa orientati a fornire periodicamente la consueta dose di "terrorismo pensionistico".

Mirano solo e incomprensibilmente a suscitare infondati allarmismi e disorientamento tra i lavoratori.

gennaio 2011

**esperto previdenzialista*

consulente e docente

Autore di studi e pubblicazioni settoriali